



Cambia la normativa inerente la posizione irregolare di calciatori: i ricorsi andranno inoltrati al Giudice Sportivo

Fino alla passata stagione era la Commissione Disciplinare a decidere...

La modifica degli articoli 29 comma 7 e 46 comma 1 e 3 è stata comunicata dalla F.I.G.C. nel C.U. n.26/A del 28 luglio, ed è riportata nel C.U. n.12 della Delegazione di Tolmezzo pubblicato, il **13 agosto 2008**.

Di seguito riportiamo lo stralcio con le modifiche:

ART.29Comma7

.....omissis

I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione irregolare dei calciatori e/o degli assistenti di parte impiegati in gare , ai sensi dell'art. 17, comma 5 .

ART.46Comma1

I ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare previsti dall'art.29 , commi 2 e 3 , devono essere preannunciati con le modalità di cui all'art. 38 , al Giudice Sportivo entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono . La motivazione del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa .Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte , con lettera raccomandata o mezzo equipollente , ai sensi dell'art. 38 , comma 7 . L'attestazione dell'invio alla controparte deve essere allegata alla documentazione originale del reclamo , da rimettersi al Giudice Sportivo .

ART.46Comma3

I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara , anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte , sono proposti al Giudice Sportivo nel termine di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa . Nelle gare di play-off e play- out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24,00 del giorno feriale successivo alla gara .